



STATUTO

Art.1

E' costituita nel Comune di Fiesole, con sede alle Caldine, Piazza dei Mezzadri 7, una Associazione di Pubblica Assistenza denominata "Fratellanza Popolare valle del Mugnone - Caldine - Associazione Volontaria di "Soccorso".

Art.2

La Pubblica Assistenza "Fratellanza Popolare Valle del Mugnone - Caldine - Associazione Volontaria di Soccorso" agisce nell'ambito del territorio della regione toscana, e' momento di aggregazione dei cittadini che, attraverso la partecipazione diretta, intendono contribuire alla vita e allo sviluppo della collettivita'.

Per questa ragione i propri principi ispiratori sono quelli del movimento del volontariato organizzato nella Associazione Nazionale delle PP.AA. alla quale aderisce.

Art.3

La Pubblica Assistenza "Fratellanza Popolare Valle del Mugnone - Caldine - Associazione Volontaria di Soccorso" e' aconfessionale ed apartitica e fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia e senza alcun fine di lucro.

Art.4

La Pubblica Assistenza "Fratellanza Popolare Valle del Mugnone - Caldine - Associazione Volontaria di Soccorso" informa il proprio impegno a scopi ed obiettivi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarieta' popolare. Pertanto i suoi fini sono:

- a) aggregare i cittadini sui problemi della vita civile, sociale e culturale;
- b) ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarieta';
- c) contribuire all'affermazione dei principi della solidarieta' popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettivita';
- d) contribuire all'affermazione dei principi della mutualita';
- e) favorire lo sviluppo della collettivita' attraverso la partecipazione attiva dei suoi soci;
- f) collaborare, anche attraverso l'esperienza gestionale, alla crescita culturale dei singoli e della collettivita';
- g) favorire e collaborare a forme partecipative di intervento socio sanitario, sull'ambiente, sull'handicap e ad altre iniziative dirette comunque alla messa in atto di sperimentazioni innovatrici;
- h) collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di Volontariato per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti nel presente statuto.

Art.5

La sua attivita' consiste quindi:

- a) nell'organizzare il soccorso mediante autoambulanze ad ammalati e feriti;
- b) nell'organizzare servizi di guardia medica od ambulatoriali direttamente od in collaborazione con le strutture pubbliche;
- c) nel promuovere ed organizzare la raccolta di sangue e donazione di organi;
- d) nel promuovere iniziative di formazione ed informazione sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali;
- e) nell'organizzare iniziative di protezione civile e di protezione dell'ambiente;
- f) nel promuovere iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreativo atte a favorire una migliore qualita' della vita;
- g) nell'organizzare la formazione del Volontariato in collaborazione anche con i progetti della Associazione Nazionale delle PP.AA.

Sulla base delle proprie disponibilita' organizzative l'Associazione si impegna anche a:

- a) promuovere ed organizzare incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti e dalla programmazione del loro soddisfacimento;
- b) organizzare forme di intervento istitutive di servizi conseguenti al precedente punto primo;
- c) promuovere ed organizzare la solidarieta' sui problemi della solitudine e del dolore, istituendo anche specifici servizi;
- d) organizzare servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a cittadini anziani, handicappati e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficolta';
- e) organizzare momenti di studio ed iniziative di informazione in attuazione dei fini del presente statuto anche mediante pubblicazioni periodiche;
- f) organizzare servizi di mutualita'.

Art.6

Possono essere soci della Pubblica Assistenza "Fratellanza Popolare Valle del Mugnone - Caldine - Associazione Volontaria di Soccorso" tutti i cittadini indipendentemente dalla propria eta' che sottoscrivono la quota associativa nella misura ed entro i termini fissati annualmente dall'Assemblea.

Tutti i soci che hanno superato il diciottesimo (18°) anno di eta', oltre che agli altri diritti statutari, hanno anche il diritto di votare in Assemblea, di eleggere e di essere eletti.

Tutti i soci inferiori ai diciotto (18°) anni, ma che abbiano compiuto il quattordicesimo (14°) anno di eta', possono partecipare alla vita associativa, godendo dei diritti statutari, eccettuato quello di votare in Assemblea, di eleggere e di essere eletti.

Art.7

I diritti dei soci sono:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti da esso derivati;
- b) eleggere alle cariche sociali ed essere eletti, salvo i limiti di cui al precedente Art.6;
- c) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- d) formulare proposte agli organi dirigenti nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini dei vari obiettivi previsti nel presente statuto.

Art.8

I doveri dei soci sono:

- a) rispettare le norme del presente statuto ed i deliberati degli organi associativi;

b) non compere atti che danneggiano gli interessi e l'immagine dell'Associazione.

Art.9

La qualita' di socio si perde:

- a) per morosita';
- b) per esclusione.

Perdono la qualita' di socio per esclusione coloro che, per gravi inadempienze nei confronti del presente statuto, rendono incompatibile il mantenimento del rapporto con l'Associazione.

Art.10

L'esercizio finanziario della Pubblica Assistenza "Fratellanza Popolare valle del Mugnone - Caldine - Associazione Volontaria di Soccorso" comincia il 1° di gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Le entrate sono costituite da:

- a) le quote sociali;
- b) dai corrispettivi per le prestazioni effettuate;
- c) dai contributi di Enti Pubblici o Privati;
- d) da oblazioni e da ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione.

Art.11

Il patrimonio della Pubblica Assistenza "Fratellanza Popolare valle del Mugnone - Caldine - Associazione Volontaria di soccorso" e' costituito:

- a) da beni mobili ed immobili;
- b) da titoli pubblici e privati;
- c) da lasciti, legati e donazioni purché accettate dal Consiglio Direttivo.

Art.12

Gli Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Sindaci Revisori;
- e) il Collegio dei Proviviri.

Art.13

L'Assemblea dei soci si riunisce di norma una volta l'anno per l'approvazione del bilancio e per gli altri adempimenti di propria competenza. Si riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo (1/10) dei soci regolarmente iscritti da non meno di tre mesi.

Deve comunque essere convocata, anche a scopo consultivo, per periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo.

Delle riunioni dell'Assemblea deve essere redatto a cura del Segretario e sotto la responsabilita' del Presidente della stessa, verbale da trascrivere nell'apposito libro verbali delle assemblee.

Le riunioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione quando e' presente la meta' piu' uno degli aventi diritto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, purché non inferiore a venti. Fra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere un intervallo di almeno un ora.

Art.14

L'Assemblea adotta le proprie decisioni con voto palese. Adotto il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda singole persone. Risultano approvate quelle deliberazioni che raccolgono la maggioranza relativa dei consensi.

Nel caso di modifiche allo statuto sociale, risultano approvate le proposte che hanno ottenuto la maggioranza dei consensi, purché siano presenti alla riunione la metà più uno degli aventi diritto al voto. Qualora non sussistano le condizioni di cui al comma precedente, sono approvate quelle proposte che ottengono il consenso di almeno quattro quinti (4/5) dei presenti. Nel caso di delibera di scioglimento dell'Associazione, è necessaria la presenza e l'approvazione di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto al voto.

Qualora nel voto a scrutinio segreto le proposte ottengano la parità dei consensi, queste si intendono respinte.

Nelle elezioni alle cariche sociali qualora due o più candidati ottengano la parità dei consensi, risultano eletti fino alla concorrenza dei posti disponibili i più anziani di età.

Art.15

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente dell'Associazione con avviso da affiggere nella sede sociale e da divulgare con tutti i mezzi informativi di cui può disporre l'Associazione. L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, è diffuso almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Partecipano all'Assemblea i soci in regola con il versamento delle quote e che siano iscritti da almeno tre mesi.

Le riunioni dell'Assemblea dei soci possono anche divenire pubbliche qualora all'ordine del giorno siano previsti argomenti di carattere collettivo e di interesse generale.

È tuttavia facoltà del Presidente dell'Assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.

Art.16

In apertura dei propri lavori, l'Assemblea elegge un Presidente ed un Segretario. Nomina quindi due scrutatori per le votazioni palesi, e ove occorre, tre scrutatori per le votazioni per scheda.

Art.17

I compiti dell'Assemblea sono:

- a) approvare il bilancio consuntivo chiuso al 31 dicembre e quello preventivo;
- b) approvare la relazione del Consiglio Direttivo;
- c) approvare e modificare l'ammontare delle quote associative e determinare il termine ultimo per il loro versamento;
- d) approvare e modificare le linee programmatiche dell'Associazione;
- e) approvare e modificare i regolamenti di funzionamento dei servizi dell'Associazione uniformandoli alla natura partecipativa della stessa;
- f) approvare il regolamento generale dell'Associazione uniformandolo alla natura partecipativa della stessa;
- g) approvare e modificare, su proposta dei medesimi, il regolamento dei soci che svolgono attività Volontaria;
- h) approvare le modifiche allo statuto;
- i) deliberare, su proposte motivate, il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- j) deliberare sui provvedimenti di cui al precedente Art.9);
- k) deliberare su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione.

La riunione dell'Assemblea per gli adempimenti di propria competenza si svolge entro il 31 marzo di ogni anno.

Art.18

Il Consiglio Direttivo e' composto da quindici a venticinque membri, giusta la deliberazione dell'Assemblea dei soci, e si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo (1/3) dei suoi componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente con avviso scritto da inviare a tutti i componenti dieci (10) giorni prima della data fissata per l'adunanza.

L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto verbale a cura del Segretario e sotto la responsabilita' del Presidente da trascrivere in apposito libro verbali del Consiglio Direttivo.

Art.19

I compiti del Consiglio Direttivo sono:

- a) predisporre le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente Art.17);
- b) eseguire i deliberati dell'Assemblea;
- c) adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione;
- d) stipulare contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obbiettivi associativi;
- e) aderire ad organizzazioni locali di Volontariato in attuazione dei fini e degli obbiettivi del presente statuto;
- f) adottare i provvedimenti di cui al precedente Art.9) che siano stati deliberati dall'Assemblea.

Art.20

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando ad esse partecipino la meta' piu' uno dei componenti.

Il Consiglio Direttivo approva le proprie deliberazioni con il metodo del voto palese, salvo quando si tratti di votazioni riguardanti le singole persone o di elezioni alle cariche sociali. Per la validita' delle deliberazioni valgono le stesse norme stabilite per l'Assemblea dei soci.

Art 21

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea elegge nel proprio seno il Presidente, il vice Presidente, che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il Segretario ed un tesoriere.

Art.22

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, puo' stare in giudizio per la tutela degli interessi morali e materiali dell'Associazione, puo' nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive.

Il Presidente sottoscrive tutti gli atti e contratti stipulati dall'Associazione e riscuote, nell'interesse dell'ente, somme da terzi rilasciando liberatoria quietanza.

Il Presidente, se autorizzato, puo' delegare in parte o interamente i propri poteri al vice Presidente o ad altro componente il Consiglio stesso.

Art.23

Il Segretario e' depositario del sigillo sociale, compila il ruolo dei soci, cura la corrispondenza, redige i verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci, firma unitamente al Presidente gli atti sociali ed i verbali delle adunanza suddette.

Art.24

Il tesoriere compila i libri contabili, presenta i rendiconti dello stato patrimoniale dell'Associazione, cura la tenuta degli inventari dei mobili, degli immobili, degli automezzi e del materiale vario di proprietà dell'Associazione, e' depositario del patrimonio sociale, a lui sono consegnate le quote sociali e qualunque altra somma sia versata in favore dell'Associazione, tiene un libro giornale di entrate e uscite e tiene presso di se' una piccola parte del capitale liquido, non riceve denaro senza rilasciare ricevuta e non paga senza regolare mandato firmato dal Segretario e dal Presidente, ad ogni adunanza del Consiglio presenta la situazione di cassa, vigila sulla buona conservazione di tutte le proprietà dell'Associazione, dispone l'acquisto, su autorizzazione del Presidente, di quanto e' necessario per la manutenzione delle proprietà sociali.

Art.25

Il Collegio dei Revisori dei conti e' composto da tre membri effettivi e due supplenti. Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, il Collegio dei Revisori dei conti elegge nel proprio seno il Presidente.

Art.26

Il Collegio dei Revisori dei conti, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica altresì il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo ed esprime parere su quello preventivo redigendo una relazione da presentare all'Assemblea dei soci. Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori dei conti redige un verbale da trascrivere in apposito libro.

Art.27

Il Collegio dei Probiviri e' composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, il Collegio dei Probiviri elegge nel proprio seno il Presidente.

Art.28

Il Collegio dei Probiviri, con giudizio insindacabile, delibera sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo, su delibera dall'Assemblea, ai sensi del precedente Art.9). Delibera altresì, sulle controversie tra soci e Consiglio Direttivo e tra singoli componenti del Consiglio ed il Consiglio stesso. Delle proprie riunioni il Collegio dei Probiviri redige un verbale da annotare su apposito libro. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione.

Art.29

Qualora il Consiglio Direttivo, per vacanza comunque determinata, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti. Nel caso non disponga di tale graduatoria o che questa sia esaurita, procederà alla cooptazione, salvo ratifica da parte dell'Assemblea alla sua prima riunione. La vacanza comunque determinata della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo comporta la decadenza del medesimo.

Art.30

Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui al precedente Art.9) lettera b) deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.

Art.31

Qualora per decisione dell'Assemblea vengano istituite una o piu' sezioni, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento che sia informati ai criteri di partecipazione di questo statuto.

Art.32

I regolamenti associativi determinano le forme di partecipazione consultive alle riunioni del Consiglio Direttivo. E' comunque incompatibile l'appartenenza al Consiglio Direttivo per quanti abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura con l'Associazione. Le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso di spese effettivamente sostenute e documentate.

Art.33

In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione sara' affidato al Comune di Fiesole che, in accordo e con la collaborazione dell'Associazione Nazionale delle PP.AA., lo destinera' ad iniziative analoghe da organizzare sul territorio in cui l'Associazione stessa e' ubicata.

Art.34

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme dei regolamenti da esso derivati o quanto stabiliscono le leggi dello stato in materia.

Copia conforme all'atto registrato a Firenze il 6.10.1988 al. n. 6198 del notaio Dott. Umberto Baroncelli.

Statuto modificato all' articolo 1 con Decreto n. 3597 del 23 Luglio 2007 dal Settore Attività Generali della Presidenza della Giunta della Regione Toscana.